



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE GIOVANI

Delibera Consiglio Provinciale n.74 del 07.05.09

Art. 1

1. La Provincia riconosce e valorizza le attività dei giovani volte alla partecipazione alla vita della società e delle istituzioni, sia come singoli, sia nelle diverse formazioni associative e considera pertanto i giovani, democraticamente organizzati nella Commissione Provinciale Giovani, quali interlocutori della Provincia di Lucca.
2. La Commissione ha sede presso l'Amministrazione Provinciale ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta Provinciale.
3. La Commissione esercita in modo autonomo le funzioni di cui all'art. 2, operando in stretto raccordo con le associazioni, i gruppi informali e i giovani della Provincia.

Art. 2

1. La Commissione collabora con gli organi della Provincia, e in particolare con gli Assessorati e con le Commissioni consiliari rilevanti in materia di politiche giovanili, nella definizione degli indirizzi generali e dei programmi annuali delle politiche che riguardano i giovani.
2. La Commissione:
 - a) propone tematiche di ricerca sulla condizione giovanile in ambito provinciale;
 - b) analizza lo stato di attuazione nella provincia delle leggi statali e regionali relative alla condizione giovanile;
 - c) esprime pareri sui programmi provinciali che direttamente hanno rilevanza per la condizione giovanile che saranno inviati d'ufficio alla Commissione dalla segreteria del Consiglio provinciale; sui provvedimenti di specifico interesse dei giovani, i singoli Dirigenti acquisiranno in sede istruttoria il parere consultivo della Commissione;
 - d) potrà altresì esprimere pareri su altri argomenti se a ciò interessati dal Consiglio Provinciale o dalla Giunta;
 - e) collabora e coinvolge nelle proprie attività i Rappresentanti della Consulta Studentesca Provinciale;
 - f) formula sollecitazioni e proposte specifiche al Consiglio e alla Giunta Provinciale su tematiche d'interesse della Commissione;
 - g) organizza, almeno una volta l'anno, un'assemblea pubblica, in particolare rivolta ai giovani, per discutere obiettivi e programma dell'attività;
 - h) promuove iniziative dirette a sviluppare l'attenzione nei confronti delle giovani generazioni;
 - i) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione giovanile, assicurando alle stesse un permanente dibattito e promuovendo un miglior utilizzo delle fonti di informazione esistenti quali: Comuni (anche attraverso gli Informagiovani), altri Enti, giovani e aggregazioni giovanili attraverso anche il sito giovani provinciale www.squarciagola.net;
 - j) formula al Consiglio Provinciale, entro il 30 settembre di ogni anno, proposte utili per la redazione degli indirizzi di bilancio;
 - k) promuove forme di volontariato dei giovani;
 - l) collabora con i servizi dell'Amministrazione Provinciale;
 - m) elabora il programma annuale di attività di cui all'articolo 5.

Art. 3

1. La Commissione è composta da 20 giovani, residenti o domiciliati nel territorio provinciale. L'accesso è consentito ai giovani di età compresa tra i 16 e i 28 anni. La partecipazione alla

Commissione è incompatibile con lo svolgimento di cariche amministrative elettive e in Enti pubblici, Aziende, Istituzioni e altre Partecipate dalla Provincia.

2. I componenti della Commissione decadono per perdita di residenza e domicilio nella Provincia di Lucca, per dimissioni, al compimento del trentesimo anno di età, per incompatibilità sopravvenuta di cui al precedente comma o per ingiustificata assenza a tre sedute consecutive, fatto salvo il diritto al contraddittorio.
3. La Commissione è composta da:
 - a. 12 giovani in rappresentanza dei Forum e/o Consulte Comunali o analoghi organismi della Comunità Montana, del Forum provinciale del Volontariato e del Terzo Settore e da giovani provenienti dalla comunità civile sulla base di libere candidature.
 - b. 8 giovani, espressione del Consiglio Provinciale, garantendo il rapporto numerico esistente in Consiglio tra maggioranza e minoranze.
4. I 12 giovani di cui al punto a) del comma 3 sono nominati dal Servizio competente, con propria determinazione dirigenziale. La nomina avviene attingendo in primo luogo dalle designazioni dei Forum e/o Consulte Comunali o analoghi organismi della Comunità Montana e dal Forum Provinciale del Volontariato e del Terzo Settore (fino a un massimo di 8 componenti). Per i rimanenti si attinge all'elenco delle libere candidature. Nelle nomine dovrà essere garantita la presenza tendenzialmente paritaria dei due generi, la rappresentatività delle tre zone sociosanitarie e un'adeguata valutazione dell'impegno dei candidati nella comunità sulla base dei curricula presentati. Le eventuali sostituzioni sono effettuate con gli stessi criteri. Il servizio competente è tenuto a dare comunicazione delle nomine e/o sostituzioni effettuate al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile il quale provvede entro 30 giorni con propria deliberazione ad una presa d'atto avente valore ricognitivo.
5. Il Consiglio Provinciale elegge, con voto limitato e sulla base delle designazioni dei gruppi consiliari, 8 giovani, garantendo la presenza dei due generi per almeno 1/3 e una distribuzione rappresentativa, se presenti candidature, delle tre zone sociosanitarie. Con lo stesso atto il Consiglio nomina i membri sostituti dei componenti effettivi la cui surroga avviene con determinazione dirigenziale del servizio competente. In caso di decadenza e/o dimissione sia del componente effettivo sia del relativo sostituto, il Consiglio provvede al reintegro.
6. I giovani che intendono presentare la propria libera candidatura possono presentare in qualunque momento il curriculum al servizio competente. Per la formazione dell'elenco delle libere candidature è data ampia pubblicità a livello territoriale. Il servizio competente provvede alla revisione annuale di tale elenco, comunque anticipatamente in caso di esaurimento, e al suo rinnovo alla scadenza di ogni mandato.
7. I giovani candidati che hanno presentato la loro candidatura e non risultano nominati quali componenti della Commissione Provinciale Giovani, possono partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto. La Commissione scade con il mandato del Presidente dell'Amministrazione Provinciale.
8. I lavori della Commissione sono pubblici e alle riunioni possono essere invitati esperti e soggetti esterni.

Art.4.

1. La Commissione nella sua prima riunione è convocata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale alla presenza dell'Assessore competente ed elegge successivamente, a maggioranza dei 2/3 nelle prime 2 votazioni e a maggioranza semplice dalla terza votazione dei componenti assegnati, il Presidente e due Vice presidenti rappresentativi dei due generi. Il Presidente e i vice presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2. In caso di assenza, impedimento o decadenza del Presidente della Commissione, ne svolge le funzioni il Vice Presidente più anziano di età. In caso di decadenza del Presidente la sua sostituzione avviene entro 60 gg. con le stesse modalità della nomina.
3. In caso di candidatura dei componenti dell'ufficio di presidenza nelle elezioni europee, politiche o amministrative, gli stessi sono sospesi dalle funzioni presso la commissione dalla data di formale presentazione della candidatura fino al giorno successivo alla chiusura delle relative operazioni elettorali. Nel caso in cui tutti i componenti dell'ufficio di presidenza siano sospesi, le funzioni di presidente della commissione sono svolte dal componente più anziano di età.
4. La Commissione elabora a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati l'eventuale regolamento interno relativo all'attività e all'organizzazione della Commissione stessa, nonché le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento e il programma annuale di attività di cui al successivo articolo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale.
5. La Commissione potrà essere organizzata in gruppi che affronteranno specifiche tematiche d'interesse giovanile che saranno disciplinate nel regolamento interno della Commissione.
6. Fatte salve le maggioranze qualificate di cui ai commi precedenti, le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione con la metà più uno dei componenti assegnati e in seconda convocazione con almeno un terzo dei componenti assegnati. La Commissione esprime validamente le proprie decisioni con il voto di almeno la metà più uno dei presenti.
7. Non può essere conferita delega ad altro componente della Commissione.

Art. 5

1. La Commissione propone al Consiglio provinciale un programma annuale di attività, entro il 30 settembre di ciascun anno, con il preventivo delle risorse necessarie. Tali attività potranno essere svolte dalla Commissione stessa a seguito di specifico affidamento da parte del Servizio competente. L'Amministrazione Provinciale prevede nel Bilancio di previsione annuale un budget di spesa per le attività della Commissione.
2. La Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno invia al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio e all'Assessore competente, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredata da osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio ne cura la trasmissione ai Consiglieri per l'esame da parte del Consiglio stesso.
3. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione a livello regionale e con analoghi Comitati o Commissioni istituiti nelle altre Province o presso gli Enti Locali.

Art.6

1. Al Presidente della Commissione è riconosciuta un'indennità di carica mensile pari ad 1/10 del limite mensile liquidabile dei gettoni di presenza di un consigliere provinciale, ai restanti componenti è riconosciuto un gettone di presenza pari ad 1/4 dell'importo unitario del gettone di presenza di un consigliere provinciale della Provincia di Lucca a seduta per un massimo di 24 incontri l'anno. Ai componenti della Commissione sono rimborsate le spese di viaggio per partecipare alle sedute.
2. Gli oneri finanziari per le attività della Commissione gravano su appositi capitoli del bilancio provinciale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal Dirigente responsabile del Centro di costo. Alle spese di funzionamento provvede il Dirigente cui sono assegnate le risorse previo controllo della documentazione necessaria. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, sono garantiti personale e strumenti adeguati.

3. L'indennità di carica e di presenza e i rimborsi spese sono liquidati con la stessa cadenza dei consiglieri provinciali.
4. Le indennità di presenza sono liquidate dall'ufficio competente sulla base delle presenze rilevate dai verbali delle riunioni. I rimborsi spese sono liquidati dietro presentazione di idonea documentazione del commissario.

Art. 7

1. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività, non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

Art. 8

1. La Commissione è insediata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso;
2. Fino alla scadenza del mandato della Commissione vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento, restano in carica i componenti già designati o nominati, salvo dimissioni o decadenza. I membri decaduti sono reintegrati nei limiti della composizione stabilita dal presente regolamento.